

Il Premio "Giorgio Tarocco", è dedicato all'opera tecnicamente più innovativa

Festival veronese: il premio Dino Coltro vola in Korea

In attesa dei Premi delle Giurie internazionali, fioccano i premi collaterali del San Giò Verona Video Festival, tra questi tre premi che raccontano il rapporto del festival con il territorio veronese. Si tratta del Premio "Dino Coltro", al video che meglio esprime i valori della tradizione, e che è stato assegnato al coreano "The Newly Coming Season" di Sung-Ha Min, che racconta, con malinconica poesia, di come la natura viva nonostante le mine e i reticolati della terra di nessuno che divide le due Coree.

Del Premio Mario Dall'Argine, che, ricordando il noto promoter cultura-



le veronese, va al personaggio internazionale che più si adopera alla diffu-

sione della cultura cinematografica, e che è andato al Dott. Josef Schnelle,

di Colonia, decano della critica cinematografica tedesca, sceneggiatore di film per bambini e per la tv, autore di oltre venti saggi sul cinema.

Il Premio "Giorgio Tarocco", voluto dagli amici del bravo video maker scaligero, è dedicato all'opera tecnicamente più innovativa, che è stato assegnato all'insieme dei film presentati dallo Shar School-Studio di Mosca. Ancora, diffondono la realtà produttiva veronese, altri premi, tra cui il prestigioso Premio Logan, legato al noto marchio calzaturiero, e dedicato all'eleganza delle immagini in movimento, che è stato assegnato

all'applauditissimo "Romeo & Julius" della danese Sabine Hviid.

Non di meno valore il Premio GVS, dedicato alla situazione della donna nel lavoro, dato al durissimo "Afternoon" di Fyzal Boulifa che mostra una donna araba costretta a prostituirsi per mantenere il marito paralizzato e la gli studi di una figlia ribelle.

E adesso aspettiamo il palmares della Giuria ufficiale di questo sedicesimo San Giò Verona Film Festival che ha portato a Verona immagini da 41 nazioni e che ora porta, con i suoi premi, il nome della città.

Maria Cristina Bugnotto

Dalla parte dei consumatori

Cartelle esattoriali "mute": nuova sentenza

All'interno della cartella esattoriale deve essere indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi, in modo che il contribuente abbia la possibilità di verificare punto per punto l'operato dell'ufficio.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 206/02/10), la quale evidenzia gravi violazioni inficianti la trasparenza dell'atto ad opera del Concessionario del-

la riscossione.

In merito a tale questione, è bene chiarire che da tempo sia le associazioni che i gruppi spontanei a difesa dei contribuenti (si veda ad esempio il gruppo di facebook "SOS FISCO" <http://www.facebook.com/group.php?gid=118592553830&v=wall>) sono in prima linea nel denunciare la totale mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi all'interno della cartella di pagamento, poiché manca l'indicazione del termine finale

per il calcolo degli stessi, consistente con la data di consegna del ruolo.

L'importanza di tale data, infatti, emerge dalla lettura dell'articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, il quale stabilisce che "sulle imposte o le maggiori imposte dovute [...] si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4%

annuo".

È agevole, quindi, rendersi conto di come il contribuente sia materialmente impossibilitato a verificare l'esattezza dei conteggi degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all'uopo necessari.

È importante evidenziare, inoltre, che i vizi legati alle somme iscritte al ruolo si ripercuotono anche sul calcolo del compenso di riscossione (cd. aggio) che, come è noto, è proporzionale alle predette somme.

Mancando, dunque, il requisito della trasparenza e della certezza, si ritiene che ne derivi la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) "che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva" (sent. Cassaz., sez.III, nr. 9293/2001).

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it